

COMUNE DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI

SOGGETTO ATTUATORE

SCHEMA DI CONTRATTO

5 **Repertorio Spec. n. del**

Imposta assolta in modo virtuale - marche da bollo ID:

ID1. del //2022

ID2. del //2022

ID3. del //2022

10 ID4. del //2022

ID5. del //2022

ID6. del //2022

ID7. del //2022

ID8. del //2022

15 ID9. del //2022

Rif. determinazione dirigenziale **n. del .../.../2022.**

Oggetto: O.C.D.P.C. n. 616 del 16/11/2019 e n. 851 del 24/01/2022 – Interventi
emergenziali di riduzione del rischio residuo ai sensi dell'art. 25, co. 2, lett. d) d.lgs.

1/2018, dell'art. 3, co. 1, dell'O.C.D.P.C. n. 616/2019 e dell'art.1, co. 2
20 dell'O.C.D.P.C. n. 851/2022– Lavori relativi al C.I. C.I. 14959/28

COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO
MARGINAMENTO E RIALZO PAVIMENTAZIONE PRESSO L'ISOLA DELLA
GIUDECCA. (CUP: J77H21001490001 - CIG_____)

L'anno duemilaventidue il giorno(.....) del mese di, nella Sede

25 Municipale di Ca' Farsetti, in Venezia, San Marco 4136.

TRA:

a) arch. Alberto Chinellato, nato a Venezia il 20/4/1973, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI VENEZIA, quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato ex O.C.D.P.C. n. 616 del 2019, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro storico e Isole – Energia Impianti dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».

35 Domicilio fiscale dell'Ente: San Marco n. 4137 – Venezia. Codice fiscale n.: 00339370272.

b) il sig./dott./ing./arch./geom., nato a il, residente in, in qualità Legale Rappresentante dell'impresa, domicilio legale dell'Impresa in – C.F. e P.IVA n. e R.E.A. n., come risulta dal certificato n. estratto dall'Ufficio Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di estratto in data, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore».

Domicilio fiscale dell'impresa: Via – (....). Codice fiscale e

45 partita I.V.A. n.:

PREMESSO

che con delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019, pubblicata in G.U.R.I. il 18 novembre 2019, è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire

50 dal a partire dal giorno 12 novembre 2019;

che l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 616 del 16 novembre 2019 "Disposizioni urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia", ha, tra l'altro, nominato il Sindaco della Città di Venezia quale Commissario Delegato ed emanato le disposizioni urgenti, anche di carattere procedurale, per fronteggiare l'emergenza;

che con nota PG 386 del 02/07/2021, relativa integrazione PG 398 del 16/07/2021 e successiva precisazione PG 561 del 26/10/2021 il Commissario Delegato ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile la ricognizione delle misure urgenti relative alla lett. d) comma 2 del succitato art. 25 afferenti interventi volti *“alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, incoerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti”*;

che con nota di riscontro acquisita agli atti con PG 435 del 13/08/2021 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio IV Attività per il superamento dell'emergenza e per il supporto agli interventi strutturali ha comunicato che gli il Piano degli interventi proposto corrisponde alle finalità di cui all'O.C.D.P.C. n. 616/2019;

che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 16 settembre 2021, pubblicata in G.U.R.I. Serie Generale n. 233 del 29 settembre 2021, è stata autorizzata l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili non programmate e non utilizzate, stanziare con le delibere del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 e del 13 febbraio 2020, per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del

citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

che l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 851 del 24 gennaio 2022 individua il Comune di Venezia quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario

80 delegato di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 16 novembre 2019, n. 616, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati, pianificati e approvati e non ancora ultimati nonché il Sindaco del Comune di Venezia quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli
85 interventi di cui all'articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 616/2019 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza;

che con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile (O.C.D.P.C.) n. 616 del 2019 sono state disposte con l'art. 4 una serie di deroghe normative in
90 materia di affidamento di lavori pubblici, tra le quali viene in rilievo in particolare quanto disposto ai commi 3 e 5;

che l'art. 4, co. 3, punto 8, dell'O.C.D.P.C. n. 616/2019 dispone che i Soggetti attuatori possano procedere in deroga all'art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50 del 2016 *“relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di
95 procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali”* di cui all'Ordinanza citata;

che l'art. 4, co. 5, dell'O.C.D.P.C. n. 616/2019 dispone che, ai fini dell'acquisizione
100 dei lavori strettamente connessi all'attività di cui trattasi, i Soggetti attuatori

provvedono *“mediante le procedure di cui all'art. 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del*
105 *decreto legislativo n. 50/2016”*;

che l'art. 4 co. 3 punto 12 dell'O.C.D.P.C. n. 616 del 2019 dispone che i soggetti attuatori possano procedere in deroga all'art. 24 del D.Lgs. n. 50 del 2016, *“allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno*
110 *in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali”*;

che l'O.C.D.P.C. n. 851 del 2022 all'art. 1, co. 2, ultimo periodo, dispone che *“il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, [...] ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di*
115 *acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificatamente nell'articolo 4 della citata Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 616/2019 e successive modifiche ed integrazioni”* e che, pertanto, è possibile ricorrere al regime delle deroghe di cui all'O.C.D.P.C. n. 616 del 2019;

120 che, in attuazione di quanto richiamato al punto precedente, il Sindaco del Comune di Venezia, con Decreto n. 69630 del 14/02/2022, ha confermato le indicazioni operative e le disposizioni procedurali per i soggetti attuatori in relazione al regime delle deroghe di cui all'art. 4 dell'O.C.D.P.C. n. 616/2019 e confermate con l'O.C.D.P.C. n. 851/2022 ed in riferimento all'Ordinanza n. 4 del 16 dicembre 2019
125 e relativi allegati;

che con atto in data 20/09/2021 avente PG/2021/426226 l'ing. Simone Agrondi, alla data della sottoscrizione del predetto provvedimento nella sua qualità di Soggetto attuatore Comune di Venezia – Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, ha nominato l'arch. cons. Cristian Tonetto, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti (già Direzione Lavori Pubblici) – Settore Viabilità Centro storico e Isole – Energia Impianti, RUP di una serie di interventi tra i quali vi rientra quello oggetto del presente contratto, statuendo che il predetto RUP *“detiene il compito di sovrintendere all'intero procedimento di attuazione degli interventi sopra elencati nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento e realizzazione, di svolgere tutte le funzioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dei relativi Regolamenti attuativi di competenza statale e comunale, nonché di esercitare le funzioni di “committente” previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”;*

che con Decreto n. 69630 del 14/02/2022, il Sindaco del Comune di Venezia ha fornito indicazioni operative circa le modalità di approvazione dei progetti finanziati;

che con Delibera di Giunta Comunale (DGC) in data 30/06/2022 n.

divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2020, depositata agli atti del Comune di Venezia, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori relativo al C.I. 14959/28 COMPLETAMENTO MESSA IN

SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO MARGINAMENTO E RIALZO PAVIMENTAZIONE PRESSO L'ISOLA DELLA GIUDECCA. PROGETTO DEFINITIVO COMPRENSIVO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ed ECONOMICA per un importo dei lavori da appaltare di € 381.937,45= di cui € 370.162,74= per opere a misura oggetto dell'offerta mediante il criterio di

aggiudicazione del prezzo più basso (determinato mediante: ribasso percentuale

sull'elenco prezzi posti a base di gara), e € 11.774,71= quali oneri per la sicurezza, già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;

che l'art. 4, co. 3, pt. 6 dell'OCDPC n. 616 del 2019 in combinato disposto con l'art. 1, co. 2, dell'OCDPC n. 851 del 2022 consente di derogare all'art. 59, comma 1 *bis*,

155 *“allo scopo di consentire l'affidamento anche sulla base del progetto definitivo” e che “in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo”;*

che con Determinazione Dirigenziale n. del, depositata agli atti del

160 Comune di Venezia, è stata approvata la determinazione a contrattare dei lavori relativi al progetto definitivo (così come consentito dalle deroghe summenzionate) dell'intervento di cui all'oggetto, per un importo complessivo dei lavori da appaltare pari a €.....= (diconsi euro/..) (o.f.e.), di cui €.....= (diconsi euro/..) (o.f.e.) per lavori a misura oggetto dell'offerta

165 mediante il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (determinato mediante: ribasso percentuale sull'elenco prezzi posti a base di gara), €.....= (diconsi euro/..) (o.f.e.), per lavori in economia non soggetti a ribasso in sede di offerta, e €.....= (diconsi euro/..) (o.f.e.), quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso in sede di offerta;

170 che a seguito di invito a procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, con selezione di almeno cinque operatori economici in conformità a quanto disposto dall'art. 4 co. 5 dell'OCDPC n. 616 del 16/11/2019 e dell'art. 1, co. 2, dell'OCDPC n. 851 del 24/1/2022, con Determinazione Dirigenziale n. del i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore per un

175 importo pari a €.....= (diconsi euro/..) (oneri e fiscali esclusi),

di cui €.....= (diconsi euro/..) (o.f.e.) per lavori, €.....=
(diconsi euro/..) (o.f.e.) per lavori in economia non soggetti a
ribasso in sede di offerta e €.....= (diconsi euro/..) (o.f.e.)
quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso in sede
180 di offerta, in seguito all'offerta di ribasso pari al%, sul prezzo a base di gara.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

185 1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,
l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione
alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo
richiamati.

Articolo 2. Condizioni generali di contratto - Capitolato speciale d'appalto.

190 1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità
dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto e da
intendersi allegato al presente atto, e dalle norme di legge vigenti nonché delle
previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di
195 accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a
qualsiasi contraria eccezione.

2. Fanno altresì parte del contratto i prezzi del prezzario del Comune di Venezia
2018 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 404 del 20.12.2018 offerti
dall'appaltatore in sede di gara, i quali costituiscono i prezzi contrattuali e
200 costituiscono l'elenco dei prezzi unitari.

3. Il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico estimativo, ai sensi dell'articolo 32, comma 14-bis, del Codice dei Contratti, sono parte integrante del contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale le quantità esposte nel computo metrico estimativo, per le quali vale quanto previsto all'articolo 2, comma 3, né lo costituiscono i prezzi unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i quali vale quanto previsto al precedente comma 2.

4. L'appaltatore ha dichiarato di applicare al proprio personale il contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore unico edilizia nonché i contratti integrativi e territoriali per la Provincia di Venezia. **(Se necessario specificare)** Tale contratto è

applicato in via prevalente per circa il ____ % del personale impiegato, e sono altresì applicati i seguenti contratti collettivi:

a) per il settore _____ per circa il ____% del personale impiegato;

b) per il settore _____per circa il ____% del personale impiegato;

c) per il settore _____per circa il ____% del personale impiegato.

5. Il Capitolato speciale d'appalto allegato al progetto posto a base di gara costituisce parte integrante e sostanziale per presente contratto e l'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato speciale d'appalto trova applicazione il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 e il d.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta ad € (diconsi Euro) di cui:

a) € (diconsi euro) per lavori veri e propri;

b) € (diconsi euro) quali lavori in economia non soggetti a ribasso;

230 c) € (diconsi euro) quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a misura" per cui i prezzi del Prezzario di Venezia 2018 e l'elenco dei Nuovi Prezzi con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore in

235 sede di gara, costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

5. Ai sensi dell'art. 43 comma 7 del d.P.R. n. 207/2010, l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desunto dal computo metrico estimativo, ammonta ad €(diconsi euro.....) per la categoria, ad €(diconsi

240 euro.....) per la categoria e ad €(diconsi euro.....) per la categoria

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2, comma 1, del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto

245 domicilio nel Comune di Venezia, presso:

- nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori.

- **(EVENTUALE ove non abbia in tal luogo uffici propri)** presso gli Uffici dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Sede di Ca' Farsetti-Ca' Loredan.

250 2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a

favore dell'appaltatore saranno effettuati per stati di avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto previsto ai successivi artt. 12 e 12-bis e 13.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, e dell'art. 3 della Legge

255 13 agosto 2010, n. 136, come risulta dalla documentazione agli atti, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, e ad operare sui conti correnti indicati nel summenzionato documento i signori, come meglio identificati nella documentazione agli atti.

260 4. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile
265 dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve garantire, per tutta la durata dell'appalto, la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti,

270 di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

275 1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

(ovvero, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto)

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quinto, e comma 13, del Codice dei contratti.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 180. (centottanta) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi .

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad €

2. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti, e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo dell'appalto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori nei casi e secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal d.P.R. n. 207/2010 e dal D.M. n. 49/2018, tra cui avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali
305 che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

310 3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se
315 l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Alle sospensioni dei lavori, previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo e le disposizioni di legge.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le
325 spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

330 d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione o, ove necessario, al compimento del collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la
335 direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) le verifiche analitiche delle terre e rocce di scavo preventivi al trasporto alle discariche autorizzate, ovvero al reimpiego in loco, comprensivo del deposito
340 provvisorio delle terre e rocce di scavo nelle more dei risultati delle verifiche effettuate;

i) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione o, ove necessario, al compimento del collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore è altresì responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere
345 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del capitolato generale d'appalto, approvato con d.P.R. n. 145/2000.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'appaltatore è tenuto a comunicare per
350 iscritto alla Stazione appaltante il nominativo del direttore tecnico incaricato e ogni

eventuale variazione relativa al nominativo del direttore tecnico, prima che la relativa variazione operi. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato
355 anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile
360 dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di
365 qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo, ove richiesto, o del progetto definitivo, qualora si faccia ricorso
370 alla deroga di cui all'OCDPC di cui alle premesse, e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato nonché quanto previsto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e dagli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

7. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25;

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

375 1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. **[se i lavori sono a misura]** La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le
380 quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore.

3. **[se i lavori sono a corpo; ricordarsi di variare la numerazione dei commi]**

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale
385 eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i
390 suoi dati non sono vincolanti.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

395 5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto di ribasso in sede di gara.

400 **Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.**

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi diversa da quanto disciplinato dal comma successivo e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Per le procedure bandite fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell'articolo 106,
405 comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione sono valutate soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo contrattuale rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta - anche tenendo conto di quanto previsto dai decreti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili approvati entro il
410 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, recanti le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre- e comunque in misura pari all'80% (ottanta per cento) dell'anzidetta eccedenza, ed in ogni caso alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito
415 da:

- a.1) somme accantonate per imprevisti, in misura non inferiore all'1% dell'importo totale dei lavori;
- a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non
420 altrimenti impegnate;
- a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione;
- a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e
425 disponibile;

a.5) ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022, limitatamente alle opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dai regolamenti UE n. 2021/240 e n. 2021/241 (c.d. PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui all'art. 1 del D.L. n. 59/2021, convertito nella legge n. 101/2021, in caso di insufficienza delle risorse di cui ai precedenti a.1), a.2), a.3) e a.4), mediante accesso al fondo di cui all'art. 7 comma 1 del D.L. n. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione è determinata applicando l'80% (ottanta per cento) della percentuale di variazione che eccede il 5% (cinque per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell'anno precedente;

d) le compensazioni sono riconosciute previa istanza di compensazione da parte dell'appaltatore, da presentarsi entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei decreti di cui al comma 2 ed esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori

sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al comma 2, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per
455 la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il
460 cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.;

3. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

4. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

465 5. Si rimanda, in ogni caso, a quanto stabilito all'art. 33 del CSA.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, in deroga all'art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. e ferme restando le disposizioni contenute all'art.
470 4, co. 3, pt. 16, dell'OCDPC n. 616 del 2019 (vigente ai sensi dell'art. 1, co. 2, dell'OCDPC n. 851 del 2022) e dell'Ordinanza del commissario Delegato n. 4 del 16/12/2019 con relativi allegati (applicabile ai sensi del Decreto del Sindaco n. 69630 del 14/02/2022), le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e approvata anche con nuovi
475 prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento, ferma restando la previsione di

cui all'art. 3. co. 3, del presente contratto.

2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. L'appaltatore rinuncia a richiedere l'anticipazione di cui all'articolo 35, comma 18 del Codice dei contratti, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Ai sensi dell'art. 207 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, in relazione alle procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 50 del 2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30% (trenta per cento), nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. L'appaltatore vi rinuncia.

[OPPURE] 1. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, chiede, come risulta dalla dichiarazione PG..... in data che costituisce parte integrante del presente contratto, l'anticipazione prevista dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Tale anticipazione verrà corrisposta, previa costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all'art. 35, comma 18, del medesimo Decreto. Ai sensi dell'art. 207 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, in relazione alle

procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 50 del 2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30% (trenta per cento), nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti, al netto degli eventuali periodi di sospensione e condizione che raggiungano almeno il 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto e non vi siano ritardi nell'esecuzione imputabili all'appaltatore.

[OPPURE – DA STABILIRE PRIMA DELL'INVIO E COORDINANDO IL CSA] 2.
All'appaltatore sono dovute le rate di acconto al raggiungimento del 50% (cinquanta per cento), 90% (novanta per cento), 100% (cento per cento) dell'importo del contratto, previa redazione del SAL ed emissione Certificato di Pagamento.

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

4. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà

effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo, previa costituzione della fideiussione di cui all'art. 103, co. 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

7. La liquidazione delle fatture avverrà entro 30 giorni dall'accertamento dell'effettivo trasferimento dei fondi dalla Protezione Civile Nazionale.

[OPPURE]

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve le eventuali ritenute provvisorie in seguito all'applicazione delle eventuali penali di cui all'articolo 6, che saranno contabilizzate in via definitiva e salvo conguaglio in sede di conto finale. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

4. In deroga al comma 2:

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale;

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo

dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del
555 certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con
560 scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di cui all'articolo 14, comma 1.

Articolo 12 bis. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste
565 dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore ha già trasmesso alla stazione appaltante gli estremi dei conti nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi, come indicato al precedente art.

4 comma 3. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7
570 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo pec ovvero a mezzo di raccomandata A/R, salvo in ogni caso il
575 risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui conti correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

5. Ai sensi dell'art. 25 comma 2bis del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell'oggetto del presente contratto.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli artt. 142, 143 e 144 del d.P.R. n.

207/2010.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di
605 agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione ovvero, ove necessario, del collaudo.

610 2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio mentre il certificato di collaudo – ove necessario – è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione e deve essere approvato
615 dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, assuma
620 carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o
625 di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante pec ovvero lettera raccomandata A/R con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti

630 casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

635 d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

640 g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi

645 dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 81 del 2008;

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.

650 165.

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. La definizione delle controversie avverrà secondo la procedura prevista dall'art. 205 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, ove ne ricorrano i presupposti. Negli altri casi può

655 farsi ricorso a transazione prevista dall'art. 208 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario o della transazione da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione ai sensi del comma 1 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al

660 Giudice Ordinario con competenza del Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

665 1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nonché quanto previsto dalle leggi dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 670 contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti 675 allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

680 5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del
685 2008, dell'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

690 a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 ovvero eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
695 autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81 del 2008.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento (eventualmente integrato come al punto b) e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1 formano parte

700 integrante del presente contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi

dell'art. 96 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, ciò costituendo in particolare, l'adempimento previsto dall'art. 26 comma 3 del medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere
705 ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

710 5 L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia – Protocollo di Legalità.

1. Si prende atto che in relazione al soggetto Affidatario non viene richiesta la documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, lettera e) del D.Lgs.

715 6 settembre 2011 n. 159.

[OPPURE]

1. Si prende atto che in relazione alla Società non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in quanto risulta iscritta
720 nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la Prefettura di, provvedimento n. con validità fino al L'impresa appaltatrice ha dato atto di aver manifestato l'interesse al permanere dell'iscrizione con PEC prot. in data Si dà atto che l'iscrizione risulta “in

725 aggiornamento” ovvero “aggiornamento in corso” e pertanto ai sensi di quanto

disposto dall'art. 5 del D.P.C.M. 18 aprile 2013, come specificato dalla Circolare Ministeriale n. 11001/119/12 del 14 agosto 2013, mantiene la propria efficacia.

Pertanto, ai sensi dell'art. 1 co. 52-bis della legge 6 novembre 2012 n. 190, tale iscrizione tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia richiesta

730 dall'art. 83 del D.lgs. n. 159/2011.

[OPPURE]

1. Si prende atto che il legale rappresentante della Società

ha dichiarato, mediante autocertificazione PG n. del,

depositata contestualmente all'invio della propria offerta economica, che nei propri

735 confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui

agli articoli 67 e 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. [eventuale] In conformità a

quanto disposto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 159 del 2011, la comunicazione antimafia

può essere sostituita da apposita dichiarazione sottoscritta e resa con le modalità

di cui agli artt. 38 e 46 del d.P.R. n. 445 del 2000. La Prefettura di ha

740 rilasciato l'informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell' art. 3, co. 1 e 2, del D.L.

16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i. In pendenza del rilascio della comunicazione

antimafia nei confronti della società/dello studio, richiesta alla

Prefettura di dalla Stazione appaltante in data con

....., i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di

745 cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 sono corrisposti sotto condizione risolutiva.

Trova applicazione quanto disposto dall'art. 88, co. 4-bis, secondo periodo, e 4-ter

del D.Lgs. n. 159 del 2011.

[OPPURE]

1. La Prefettura di ha rilasciato l'informativa liberatoria provvisoria ai

750 sensi dell' art. 3, co. 1 e 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i. nonché la

comunicazione antimafia nei confronti della società/dello studio

con provvedimento n. in data

2. L'Appaltatore si impegna inoltre a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 e

755 da ultimo aggiornato in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Il testo aggiornato del Protocollo è reperibile e consultabile al seguente link:

<<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>>.

760 3. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

765 4. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

5. L'appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo
770 operano e sono presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 159/2011. Il rapporto di cantiere dovrà contenere tutti gli elementi elencati nell'allegato C al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto allegato ai
775 documenti di gara.

6. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.

7. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis c.p.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è vietato subappaltare la totalità dei lavori o delle prestazioni oggetto del presente contratto.

2. Previa comunicazione alla stazione appaltante, in conformità a quanto disposto dall'art. 4, co. 3, pt. 15, dell'OCDPC n. 616 del 2019, tuttora applicabile ai sensi dell'art. 1, co. 2, dell'OCDPC n. 851 del 2022, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e ferme restando le disposizioni contenute nell'Ordinanza del commissario Delegato n. 4 del 16/12/2019 con relativi allegati, applicabili in forza del Decreto del Sindaco menzionato in premessa, i lavori oggetto del presente contratto possono

essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e dalla normativa vigente. La Stazione appaltante procederà in ogni caso con le verifiche necessarie e, successivamente agli esiti, ad autorizzare il subappalto richiesto. In particolare il complesso della categoria

805 prevalente OG.... "....." è subappaltabile entro il limite del 50% (diconsi

cinquanta per cento) dell'importo della categoria medesima. **[EVENTUALE, OVE**

NECESSARIO] Le categorie, di rilevante complessità, e

....., di notevole contenuto tecnologico, sono subappaltabili nel limite

del 30% (diconsi trenta per cento) della categoria, ai sensi dell'art. 105, co. 2, terzo

810 periodo, D.Lgs. n. 50 del 2016 e, in quanto applicabile, del D.M. n. 248 del 2016.

3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 19.

4. Per quanto concerne la responsabilità solidale e le obbligazioni in capo al contraente principale, trova applicazione quanto disposto dall'art. 105, co. 8 e 14

815 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

5. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate dall'art. 105, co. 13, del D.Lgs. n. 50 del 2016.

6. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del

820 versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento

dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, con le modalità previste dalla normativa vigente.

7. L'appaltatore, ad inizio lavori, è obbligato altresì a comunicare alla stazione

825 appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura -, l'elenco di tutte le imprese,

anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'allegato 1, lettera A) al "*Protocollo di legalità*" (come da elenco aggiornato e attualmente vigente di cui all'art. 1, co. 53 della L. 190/2012) ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come da ultimo rinnovato in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto allegato ai documenti di gara.

8. L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

9. Si rimanda, in ogni caso, a quanto specificamente statuito al capo 9 recante "*Disciplina del subappalto*" del Capitolato speciale d'appalto, che costituisce parte integrante del presente contratto.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria definitiva mediante polizza n. in data rilasciata dalla società, agenzia di, per l'importo di €= (diconsi Euro/.....), pari al% (diconsi per cento) dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 103 comma 5 del Codice dei Contratti.

4. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 19

gennaio 2018, n. 31.

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 103, co. 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o – ove necessario – di collaudo, con polizza numero n.

..... in data rilasciata dalla società/dall'istituto
..... agenzia/filiale di con i seguenti massimali:

- partita 1 per le opere oggetto del contratto: € [importo non inferiore all'importo del contratto al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3)];

- partita 2 per le opere preesistenti: € 200.000,00 (diconsi Euro duecentomila/00);

- partita 3 per demolizioni e sgomberi: € 50.000,00 (diconsi Euro cinquantamila/00).

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto

..... agenzia/filiale di per un massimale di € (diconsi Euro/...).

4. L'Appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del presente contratto le polizze di cui sopra e a mantenerle efficaci e valide.

Articolo 23. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si

impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, co. 3 dello stesso summenzionato decreto, e dal Codice di
880 comportamento interno approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 703 del 20 dicembre 2013 modificata con deliberazioni della Giunta Comunale n. 21 del 31 gennaio 2014, n. 291 del 12 settembre 2018 e n. 314 del 10 ottobre 2018.

2. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 62/2013, copia del codice di comportamento interno
885 approvato con delibera di G.C. n. 703 del 20/12/2013 modificata con deliberazioni della Giunta Comunale n. 21 del 31 gennaio 2014, n. 291 del 12 settembre 2018 e n. 314 del 10 ottobre 2018, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

890 3. La violazione degli obblighi di cui al d.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o
895 non risultassero accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 24. Trattamento dei dati personali.

1. Le parti danno atto che è stato provveduto, in sede di procedura di gara per l'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE
900 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente

procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi,

905 se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del
910 Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

915 3. La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet <www.comune.venezia.it>.

920 **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

925 - il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per

quanto applicabile;

- il capitolato speciale d'appalto;

- le relazioni tecnica, generale, paesaggistica e di calcolo strutturale, ove presenti;

- il computo metrico estimativo;

930 - tutti gli elaborati progettuali;

- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente contratto;

- il prezzo del comune di Venezia 2018;

- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 18 del presente contratto;

935 - il piano di manutenzione dell'opera;

- il cronoprogramma.

Articolo 26. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni

940 vigenti in materia e, in particolare, le norme contenute nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, nel D.M 7 marzo 2018 n. 49

Regolamento recante *«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*,

nel regolamento approvato con d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in

945 vigore, nel capitolato generale di appalto approvato con D.M. dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile, le clausole pattizie di cui al Protocollo di

Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7/09/2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, rinnovato in data 17/09/2019 da

950 Regione del Veneto, Prefetture della Regione Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto,

nonché le disposizioni di cui all'OCDPC n. 616 del 2019, nelle parti tuttora applicabili, e di cui all'OCDPC n. 851 del 2022, e l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 4 del 16/12/2019, per la parte applicabile.

Articolo 27. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

955 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

960 3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla registrazione del presente contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 26.04.1986, n. 131.

[OPPURE] 3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

965 4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

(EVENTUALE) Articolo 28 - Responsabile trattamento dati art. 28 GDPR

1. L'impresa aggiudicataria accetta di essere designata quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (di seguito il "Responsabile"), ai sensi dell'art. 28
970 del sotto indicato GDPR, nell'ambito del rapporto contrattuale instaurato con il Titolare in virtù del Contratto e si impegna a rispettare la c.d. Normativa applicabile, secondo le disposizioni di cui all'allegato n.

Il presente contratto, che consta di n. pagine, questa compresa, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice
975 dell'Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Dirigente del Comune di Venezia **L'Appaltatore**

arch. Alberto Chinellato

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto

....., in qualità di Legale rappresentante della società

....., dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 4, 6,

980 7, 8, 10, 12, 12-bis, 13, 15, 16, 17, 18, 19 e 23 del presente contratto

L'Appaltatore

.....

(firmato digitalmente)

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. lgs

985 *82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune*

di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai

sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D.lgs 82/2005.